



La sicurezza a scuola: reale o immaginaria?

Mimmo Didonna

Studenti di oggi, lavoratori di domani: la sicurezza sul lavoro passa anche per i banchi di scuola. Nonostante le normative, però, in molti istituti la promozione di norme igieniche e della sicurezza è ancora una chimera. Situazione che rischia di vanificare le attività istituzionali per ridurre gli infortuni sul lavoro.

Gli alunni e gli studenti di oggi saranno lavoratori e datori di lavoro di domani. Tutta l'attività che le istituzioni preposte (dalle Asl all'Ispesl, passando per i Vigili del fuoco) intraprendono per ridurre il numero e la gravità degli infortuni sul lavoro rischia però di essere vanificata, se i programmi didattici non vengono integrati organicamente con la materia "igiene e sicurezza sul lavoro". D'altronde, l'impegno d'inserire la sicurezza nei programmi didattici è stato già assunto dal Governo e dal ministro della pubblica istruzione con la firma di Carta 2000 (capitolo 3, paragrafo 3) avvenuta a dicembre del 2000 a Genova. Malgrado l'impegno, in attesa di precise indicazioni da parte del Miur, la maggior parte delle scuole non affronta questo problema, fondamentale invece per la cultura della sicurezza.

Troviamo solo un accenno nell'articolo 1, comma 3 del decreto presidenziale 257 del 2000 (regolamento sull'obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età), che prevede un generico

obbligo di inserire la materia "prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" nell'offerta formativa.

La triste realtà è che, nella maggior parte delle scuole, tutto questo è ancora una chimera. E l'imperativo «il rischio: se lo conosci, lo eviti» non viene applicato, nonostante il ruolo centrale dell'istituzione scolastica nella formazione della cultura. Così come nella promozione della sicurezza, come previsto dalla terza parte della carta dei servizi scolastici e dall'articolo 1 del decreto ministeriale 382 del 1998 (per quanto attiene a un ambiente confortevole, igienico e sicuro e alle particolari esigenze delle scuole in questa materia). La necessità di inserire l'igiene e sicurezza nei programmi didattici è stata peraltro evidenziata anche dall'Unione europea, in particolare nella scheda 52 dell'Agenzia per la sicurezza e la salute sul lavoro.

Aule o pollai?

Il 25 gennaio 2006, così come avviene ogni anno, sono state chiuse le iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Alle scuole elementari sta arrivando l'ondata lunga del piccolo boom demografico del 2000, mentre nei licei classici e scientifici iniziano a farsi sentire alcuni degli effetti negativi della riforma del secondo ciclo voluta dal ministro Letizia Moratti.

Praticamente è in atto una vera e propria fuga, dagli istituti professionali e tecnici verso i licei. Una fuga maturata dalla convinzione che la separazione del percorso liceale da quello dell'istruzione e della formazione professionale serva soprattutto a stabilire a priori, e a un'età di appena 13 anni, il futuro percorso professionale. Questa situazione, se le autorità preposte non interverranno tempestivamente, peggiorerà ulteriormente la tendenza, già in atto da alcuni anni, di costituire illegalmente classi con oltre 25 alunni. 25 alunni, ovviamente, sempre che l'aula sia grande almeno 50 mq netti, valore stabilito sulla base dell'indice di edilizia scolastica di 1,80 mq netti per materne, elementari e medie e 1,96 mq netti per le superiori. Questi indici

sono in vigore ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge 23 del 1996.

L'applicazione nelle scuole delle norme di esercizio e di prevenzione relative al decreto legislativo 626 del 1994, alla luce dell'ultimo monitoraggio effettuato, risulta ampiamente disattesa. Un inadempimento diffuso, nonostante l'articolo 31 comma 3 della 626 obblighi il datore di lavoro (dirigente scolastico) ad adottare misure alternative che garantiscano un equivalente livello di sicurezza in attesa dell'esecuzione da parte dell'ente obbligato (comune o provincia) degli opportuni lavori di adeguamento. È bene precisare che le deroghe che si sono via via succedute negli anni riguardano solo l'esecuzione dei lavori di adeguamento, non l'applicazione delle norme di esercizio che non richiedono sforzi economici da parte delle scuole. Pertanto, i dirigenti scolastici nella formazione delle classi devono tener conto della reale dimensione delle aule in relazione all'indice applicabile e quindi ridurre proporzionalmente il numero degli alunni.

Sulla base degli indici citati, il numero di 25 alunni per classe è imposto dalle norme specifiche e di esercizio in materia di edilizia scolastica e sicurezza quali il decreto del ministero dei Lavori pubblici del 18 dicembre 1975 (edilizia scolastica, urbanistica e funzionalità didattica) e il decreto del ministero degli Interni del 26 agosto 1992 (antincendio nelle scuole). L'articolo 12 della legge 820 del 24 settembre 1971



l'autore

▷ Mimmo Didonna
Codacons, area tematica
"scuola sicura"

(ordinamento scuola elementare e materna) vieta l'affidamento di più di 25 alunni a ogni insegnante.

Scuole fuorilegge

Il superamento di questo limite (anche del 10%) è una pratica illegale che quasi tutte le scuole praticano, basandosi sulla erronea convinzione che quanto indicato dal Miur sia applicabile indipendentemente dalla gerarchia delle

norme. Le scuole generalmente utilizzano il decreto del ministero dell'Istruzione numero 331 del 24 luglio 1998 (formazione delle classi) – un provvedimento, questo, di stamperamente amministrativo – per giustificare la presenza dei 25 alunni in aule striminzite. Chissà cosa potrebbe succedere in caso di evacuazione d'emergenza o di trasmissione di malattie infettive (a causa di virus, batteri e funghi) e parassiti (pediculosi) in ambienti così ristretti. Eppure, lo stesso decreto ministeriale 331 del 1998 all'articolo 18, comma 5 stabilisce che è compito del dirigente scolastico verificare la reale grandezza delle aule e stabilirne il numero degli alunni, tenuto

conto delle norme in materia di sicurezza e igiene. Se a questo aggiungiamo a titolo esemplificativo che la maggior parte delle scuole italiane non sono provviste del certificato di agibilità (e la scuola di San Giuliano di Puglia ne è un clamoroso e drammatico esempio) e del certificato prevenzione incendi, che non effettuano con regolarità e con professionalità le prove di evacuazione e di addestramento contro gli incendi, che non istituiscono e non formano le squadre di emergenza e di primo soccorso, che la medicina scolastica dopo l'entrata in vigore della 626 nelle scuole risulta di fatto latitante, è evidente quanto sia grave la situazione sia sotto l'aspetto dell'igiene e sicurezza

che del rendimento scolastico legato al numero di alunni per ogni classe. Del resto, esaminare le aeree logistiche (aule comprese), così come disposto dalla scheda 45 dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, dovrebbe essere un preciso obbligo del dirigente scolastico. La 626 obbliga il datore di lavoro ad applicare le norme tecniche degli enti normatori in quanto ritenute "pratiche di buona tecnica": ma le scuole sono tenute ad applicare, sia nei confronti degli alunni che degli insegnanti, la norma tecnica En Iso 10075-1 ed En Iso 10075-2 ("Il carico di lavoro mentale: come definirlo, gestirlo e valutarlo")? Io credo proprio di sì. ●

RISORSE IN RETE

- ▷ Carta 2000 e inserimento del tema della sicurezza nei programmi didattici:
<http://www.ispes.it/informazione/rassegna/carta2000.htm>
- ▷ Carta dei servizi scolastici: <http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpcm7695.html>
- ▷ Articolo 1 del decreto ministeriale 382 del 1998: http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/regl626_94.html
- ▷ Scheda 52 redatta dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro sulla necessità di inserire l'igiene e sicurezza nei programmi didattici: http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/52/it/FACT52_IT.PDF
- ▷ Affollamento aule: http://www.codacons.it/scuola/massimo_affollamento_aule.html
- ▷ Rapporto conclusivo del progetto di monitoraggio e controllo dell'applicazione del decreto legislativo 626 del 1994: http://www.epicentro.iss.it/focus/piano_prevenzione/report-nazionale.pdf
- ▷ Per gli approfondimenti sul rendimento scolastico, si veda l'articolo di Nico Hirtt in: <http://www.edscuola.it/archivio/famiglie/star.html>
- ▷ Scheda 45 redatta dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro sull'obbligo del dirigente scolastico di esaminare le aeree logistiche, aule comprese: http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/45/it/FACT-45_IT.PDF
- ▷ Norma tecnica En Iso 10075-1 ed En Iso 10075-2 ("Il carico di lavoro mentale: come definirlo, gestirlo e valutarlo"): http://www.uni.com/uni/controller/it/comunicare/come_comunica/uec/uec_1_2006/lavoromenteale_gen2006.htm
- ▷ Codacons, area tematica "scuola sicura": <http://www.codacons.it/scuola/scuola.asp>
- ▷ Lista di discussione: http://it.groups.yahoo.com/group/igiene_sicurezza-scuole/